

(N. 2133)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **TERRACINI, BERLINGUER, BENEDETTI Luigi, CERMENATI, GASPAROTTO, GELMETTI, LUSSU, MASTINO, OGGIANO, MERLIN Angelina, SINFORIANI, TOMASI DELLA TORRETTA e ZANARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1952

Concessione della pensione invalidità e morte ai perseguitati politici antifascisti e ai loro famigliari superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Lo schema di disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare si propone di rimediare, sia pure con grave ritardo, ad una situazione di profonda ingiustizia in cui versano migliaia di cittadini: i perseguitati dal fascismo dal 1919 al 1943. Si tratta di coloro che, a causa delle loro idee democratiche e della loro attività antifascista, subirono violenze di ogni genere, morali e materiali, arresti e condanne — al confino e al carcere — e che, a causa di queste persecuzioni, ebbero gravemente menomata la propria integrità fisica o la salute per contratte malattie o per menomazioni corporali che li resero incapaci totalmente o parzialmente ad una proficua attività lavorativa. Moltissimi poi furono coloro che per le aggressioni subite ad opera delle squadre d'azione, o per le sevizie ad essi inflitte dalla Polizia, persero la vita, soffrendo a volte, prima di spegnersi, lunghi anni di atroci sofferenze, perchè privi di ogni cura e respinti dagli ospedali e dai sanatori. Alcuni antifascisti caddero anche sotto i colpi

dei plotoni di esecuzione in seguito a condanna di morte emessa dal Tribunale speciale. Le famiglie di questi infelici rimasero allora abbandonate a se stesse, poichè la stessa opera di assistenza che fosse ad esse rivolta veniva considerata come delitto perseguibile con le più gravi sanzioni, e, con un inaudito feroce ampliamento del concetto della responsabilità, anche i famigliari dei soppressi erano fatti bersaglio di persecuzioni.

La rovina economica del resto si abbattè nell'epoca del fascismo su molti che, avversari del regime, non caddero sotto i rigori della sua deforme giustizia ma ebbero le loro botteghe artigiane distrutte, i negozi saccheggianti gli studi professionali messi a fuoco, i beni mobili sequestrati, deteriorati o devastati. In molti casi il negozio, la piccola impresa artigiana, la modesta officina, la casa, l'ufficio, abbandonati per sfuggire alle minacce paurose ed ai pericoli incombenti, caddero in rovina per l'impossibilità di averne cura, sia pure a

mezzo di terzi, nonchè per la mancanza di ogni tutela da parte delle autorità.

Tutto ciò è di pubblica notorietà, nè vi sarebbe bisogno di provarlo con esempi documentabili; ma citiamo, a maggiore convinzione, alcuni di questi dolorosissimi casi, perchè, dando un nome ed un volto alle sofferenze e ai sacrifici di cui questo progetto di legge propone il riconoscimento, più pronta ne venga la riparazione dovuta.

*Giorgio Luigi*, residente a Lonigo (Vicenza), confinato politico dal settembre 1930, ritornò dall'isola di Ponza ammalato di poliartrite diffusa con sintomi deformanti, aggravatasi in seguito e riconosciuti dall'Ufficio sanitario provinciale di Perugia. Attualmente, dopo inaudite sofferenze, ha perduto completamente la vista dell'occhio sinistro e vive in estrema miseria.

*Comar Angelo*, residente a Ronchi (Gorizia), arrestato nel 1934 dall'O.V.R.A., fu condannato dal Tribunale speciale a sedici anni di carcere. Scontatine sette venne confinato nell'isola di Ventotene, dove cadde ammalato di t. b. c. Ricoverato, sotto stretta sorveglianza, in ospedale, nel 1941, fu di nuovo arrestato e rinchiuso nel carcere di Trieste, dove subì un aggravamento del suo male. Nel 1946 fu sottoposto all'operazione di extrapleurico e oggi vive nelle più disperate condizioni fisiche ed economiche.

*Rondinelli Pasquale*, di Curinga (Catanzaro), aggredito nel 1922 nei pressi del proprio paese dai fascisti, riportò gravi ferite alla testa ed in altre parti del corpo, rimanendo paralitico e menomato psichicamente. Non gode di nessuna assistenza.

*Livia Pietro*, residente a Modica (Ragusa), di anni 81, lavoratore marmista. All'avvento del fascismo era proprietario di un laboratorio artigiano. Aggredito e imprigionato, subì gravi menomazioni fisiche e la totale perdita dei beni. Liberato, ma privo di mezzi e ammalato, non poté nè ricostruire la sua modesta impresa, nè trovare lavoro presso altri. Non ha diritto a pensione di vecchiaia perchè, finchè poté lavorare, fu artigiano indipendente; nè ha diritto alla pensione di invalidità non avendo potuto, per ovvie ragioni, versare i regolari contributi. È oggi iscritto nel registro dei po-

veri della città di Modica e vive nella più nera miseria insieme alla vecchia consorte.

*Berti Giulio*, residente a Viareggio, nel 1931 fu aggredito e selvaggiamente percosso. Da un certificato dell'Ospedale civile risulta che fu ricoverato in quel nosocomio dal 30 aprile al 19 maggio per « ferite lacero-contuse alla testa, con commozione cerebro-spinale ». Trascorse poi dodici anni in prigione, al confino ed in esilio, sempre soffrendo per le infermità conseguenti alle ferite riportate. Fu anche ricoverato all'Ospedale psichiatrico di Maggiano. Vive in estrema miseria.

La dolorosa esemplificazione potrebbe continuare, più che a riprova della legittimità delle rivendicazioni cui si ispira il presente progetto di legge, a rimprovero di quanti, potendolo adempiere, ebbero fino ad oggi in non cale il dovere di porre rimedio a tante desolate sciagure. Lo Stato italiano, a partire dalla Liberazione, sia pure in misura spesso insufficiente, si è infatti dato cura di disporre provvidenze a favore di chi potesse vantare acconci titoli di benemerita nazionale. Così vi sono decreti-legge e leggi che assicurano i diritti di coloro che, dalla data dell'8 settembre 1943, hanno subito violenze, detenzione o morte in conseguenza diretta dello stato di guerra, dell'invasione e dell'occupazione germanica, o dall'azione delle forze della sedicente repubblica di Salò. Ugualmente si è provveduto in qualche modo per i partigiani, i patrioti, gli ex combattenti, i mutilati e invalidi civili e militari, gli ex prigionieri di guerra, gli ex internati civili e militari trasportati in Germania, i sinistrati di guerra e gli sfollati.

Più tardi lo Stato provvide a sgravare da ogni più modesta sanzione, con appositi provvedimenti legislativi di immediata applicazione, quei cittadini che erano stati colpiti dalle leggi sull'epurazione per atti di faziosità fascista o per avere collaborato con l'invasore tedesco e con i rappresentanti della sedicente repubblica di Salò. Costoro furono così riammessi nella carriera amministrativa e in tutti gli organi statali e parastatali, con il riconoscimento delle funzioni e degli assegni in un primo tempo sospesi, e con la liquidazione totale degli arretrati.

Ma per coloro che durante i ventitrè anni avevano subito persecuzioni, riportate ferite, erano stati cacciati dalle proprie case e dal proprio lavoro, avevano perduto ogni bene, erano stati imprigionati e sottoposti alla vigilanza provocatoria e bestiale della Polizia e degli organi del partito dominante, contraendo malattie incurabili, subendo mutilazioni, perdendo la vita; per gli orfani, le vedove, i vecchi genitori di coloro che si erano spenti nei reclusori e negli ergastoli, o erano stati fucilati dalla milizia fascista, o avevano perduto la vita nel corso di spedizioni punitive, di rappresaglie e di massacri da parte delle « squadre d'azione », nulla fu fatto.

E vane e senza risposta rimasero le voci di quelli che, spinti dalla disperazione o accesi di speranza, fra migliaia di sofferenti, si rivolsero agli organi amministrativi dello Stato, al Governo, alle Camere. Vani i richiami della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. Un solo provvedimento venne preso, quello per la riassunzione e la ricostruzione della carriera dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica e delle Ferrovie dello Stato esonerati a causa delle loro idee e della loro attività antifascista. Ma, a parte il fatto che le norme legislative conseguenti sono state finora applicate con restrizione e resistenza, in aperto dispregio dello spirito cui furono ispirate, questa misura riparatrice ha costituito più che altro una luminosa conquista delle organizzazioni sindacali cui gli esonerati appartenevano. Nè si parli, per carità di patria, di quel Comitato « Pro perseguitati politici » che venne insediato in Campidoglio nel 1944, ben presto umiliato alla funzione di distributore di piccole elemosine ai procacciati più petulanti e più raccomandati.

In realtà i cittadini italiani, che furono antesignani della lotta aspra e sanguinosa che doveva preparare le nuove basi della democrazia italiana, sono rimasti fino ad oggi ignorati dai pubblici poteri.

Il presente progetto di legge si propone di riparare almeno in parte a tanta deplorabile carenza. Esso assicura per intanto la pensione, calcolata secondo le tabelle contenute nella legge 10 agosto 1950 n. 648, a coloro che, in conseguenza di violenze fasciste, hanno su-

bito una diminuzione della capacità lavorativa almeno del 30 per cento, nonché ai familiari dei condannati a morte per sentenza del Tribunale Speciale e degli antifascisti morti in carcere o al confino o in conseguenza di violenze ad opera di fascisti. La legge dispone inoltre il risarcimento dei danni nei beni mobili ed immobili subiti per azioni squadriste. Infine, considerando l'impossibilità materiale in cui furono posti i lavoratori antifascisti condannati, confinati ed esiliati, di pagare regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali, la legge dispone a loro favore una sanatoria, in grazia della quale alle subite sofferenze del carcere, del confino o dell'esilio, essi non dovranno aggiungere, nella vecchia età, quelle della più nera e disperata miseria. Agli scopi della pratica applicazione delle misure di riparazione ch'essa dispone e regola la legge detta norme per la costituzione di una Commissione per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista, a far parte della quale sono anche chiamati i rappresentanti della categoria interessata, così come normalmente si è fatto in ogni caso analogo.

E poichè in Italia i perseguitati politici antifascisti si sono raggruppati in una unica Associazione, l'A.N.P.P.I.A., pare opportuno rimetterne a questa la designazione.

Circa i mezzi per fronteggiare l'onere finanziario derivante dalla legge i presentatori si sono limitati a riprendere la dizione dell'articolo analogo contenuto nel disegno di legge recentemente presentato dal Governo al Parlamento col titolo: « Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica italiana ». Essi infatti non vogliono dubitare che là dove si considera possibile attingere denaro per venire incontro alle necessità di chi, dinanzi alla Patria, non può vantare se non i titoli imprescrittibili della umana pietà, si possa e si debba trovare quanto occorre per pagare il sacro debito della Patria verso coloro che, per conservarla o rifarla libera, pagarono crudelmente con dolori, rinunce e morte. I presentatori del progetto si attendono che le Assemblee elettive del popolo italiano lo accoglieranno senza remore e

con plauso, a manifestazione del loro spirito democratico, il quale onorerà così negli umili l'amore di libertà a cui tanti di essi devono le loro attuali miserie. Facendosi promotori di questa iniziativa legislativa i senatori proponenti intendono anche di dare un impulso al

raggiungimento di quell'unità morale e ideale del popolo italiano che già lo resse ai più difficili cimenti nella lotta vittoriosa contro la dittatura, e che i tempi e gli eventi incombenti prescrivono di nuovo a salvezza della Repubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È riconosciuto il diritto a pensione per invalidità a tutti i cittadini italiani d'ambo i sessi che, a causa delle loro opinioni o della loro attività antifascista:

1) dal 1° gennaio 1919 al 28 ottobre 1922 furono vittime di violenza nella persona ad opera di appartenenti al movimento fascista, o di gruppi o di individui comunque operanti con esso in accordo;

2) dal 29 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 subirono violenze nella persona o furono condannati a pene e misure detentive o comunque limitatrici della libertà personale (ammonizione e sorveglianza speciale) ad opera della Polizia o del Tribunale Speciale, oppure furono vittime di violenze nella persona da parte di individui, soli o raggruppati, appartenenti al partito nazionale fascista e organizzazioni collegate e alla Milizia volontaria sicurezza nazionale.

La pensione è concessa quando l'infermità o invalidità abbia prodotto la perdita della capacità lavorativa per un minimo del 30 per cento, e viene calcolata secondo le tabelle per la concessione delle pensioni di guerra contenute nella legge 10 agosto 1950, n. 648.

## Art. 2.

Il diritto a pensione è ugualmente riconosciuto ai familiari dei cittadini italiani condannati a morte in base a sentenza emessa dal Tribunale Speciale, nonché ai familiari dei deceduti in carcere o al confino in espiazione di pena o di misura loro irrogata a causa delle loro opinioni o attività antifascista dal 1° gennaio 1919 al 25 luglio 1943, nonché ai familiari dei cittadini italiani che decedettero a causa diretta delle violenze di cui all'articolo 1 o tratti a morte in conseguenza di infermità o menomazioni fisiche loro causate nelle circostanze o nei modi indicati allo stesso articolo 1. La pensione è liquidata in conformità della legge 18 agosto 1950, n. 648.

## Art. 3.

È riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni nei beni mobili ed immobili sofferti da cittadini italiani a causa delle loro opinioni od attività antifasciste, per opera di gruppi o individui appartenenti al movimento fascista, o alle organizzazioni del partito nazionale fascista o collegate e alla Milizia volontaria sicurezza nazionale nel periodo dal 1° gennaio 1919, al 25 luglio 1943. La procedura e la tabella del risarcimento seguono le norme per il risarcimento dei danni di guerra.

## Art. 4.

Per gli assicurati dell'I.N.P.S. sono computati utili, al fine del conseguimento del diritto alla pensione invalidità e vecchiaia e superstiti, i periodi di detenzione in seguito a condanne emesse dal Tribunale Speciale o dai Tribunali ordinari e di permanenza al confino di polizia per attività antifascista, nonché di espatrio eseguito per sottrarsi a condanne o a mandati di cattura conseguenti ad attività antifasciste. I contributi relativi sono a carico dello Stato.

Per coloro che, successivamente al periodo di detenzione, confino od espatrio di cui al comma precedente, non abbiano prestato attività lavorativa soggetta all'obbligo dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, si considera come parentesi, ai fini del calcolo del requisito dell'anno di contribuzione nel quinquennio di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, il periodo che va dalla fine della guerra all'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per la prosecuzione volontaria prevista dall'articolo 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

## Art. 5.

È istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una Commissione per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista e per l'esame delle domande di pensionamento e di risarcimento danni di cui agli articoli precedenti.

Essa è composta da un Magistrato, Presidente; da un rappresentante del Ministero degli interni - Direzione generale pubblica sicurezza; un rappresentante del Ministero del tesoro; tre rappresentanti dell'A.N.P.P.I.A. (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti).

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e del tesoro.

Le domande per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista e per la liquidazione di pensione e risarcimento danni di cui alla presente legge, devono essere presentate entro due anni a decorrere dalla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge al bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario 1951-52, entro il limite di 500 milioni di lire, si farà fronte mediante le maggiori entrate previste dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

#### Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.